

Il nuovo regolamento CE sulle bevande “spiritose”

1. – *Premessa*

Durante la riunione del 17-19 dicembre 2007, il Consiglio dell’Unione approvava due importanti provvedimenti per la politica agricola comune ⁽¹⁾: la riforma dell’organizzazione comune di mercato (OCM) relativa al settore vitivinicolo ⁽²⁾ ed il nuovo regolamento “base” in mate-

⁽¹⁾ Consiglio dell’Unione Europea, 2841^a sessione, « Agricoltura e pesca », documento 16373/1/07 REV 1 (Presse 294), pp. 7-14.

⁽²⁾ In merito alla riforma dell’organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, ad oggi risulta raggiunto l’accordo a livello politico ed inter-istituzionale, ma il relativo regolamento (che andrà a modificare quello del Consiglio oggi vigente, il n. 1493/1999, già oggetto di numerose precedenti novelle) non è ancora stato adottato. La data prevista per l’entrata in vigore di detta riforma è il 1° agosto 2008, con le seguenti rilevanti eccezioni: 30 giugno 2008, per il regime di estirpazione; 1° agosto 2009 per i regimi concernenti le pratiche enologiche, la protezione delle denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione. Le principali innovazioni concernono: dotazioni finanziarie nazionali (gli Stati potranno adottare le misure più consone alla loro situazione nazionale, quali quelle volte alla promozione all’estero, alla ristrutturazione/riconversione dei vigneti, all’ammodernamento della catena di produzione, all’innovazione, al sostegno per la vendemmia verde e a nuove misure di gestione delle crisi); misure di sviluppo rurale (impiego di fondi comunitari per misure riservate alle regioni vitivinicole, in modo da favorire l’insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi culturali, nonché il prepensionamento); diritti di impianto (prevista la loro progressiva eliminazione entro il 2015, ma potranno essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018); regimi di distillazione (loro progressiva eliminazione: distillazione di crisi limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna 2011/2012, con limiti di spesa; distillazione di alcool per usi alimentari progressivamente eliminata nel corso di un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verranno concessi specifici aiuti); aiuti all’utilizzazione dei mosti; introduzione del pagamento unico per azienda; estirpazione (introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175.000 ettari e con premi decrescenti); pratiche enologiche (la competenza ad approvare pratiche enologiche nuove o di modificare quelle esistenti verrà trasferita alla Commissione, che valuterà le pratiche ammesse dall’*Office International de la Vigne et du Vin* ed aggiungerà alcune di esse all’elenco delle pratiche ammesse dall’UE; con specifico riferimento alla pratica dello “zuccheraggio”, continuerà ad essere consentita a livello comunitario – in Italia vigono norme nazionali più restrittive – ma verrà imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto, derogabili in presenza di condizioni climatiche eccezionali, che in passato sono state dichiarate con sorprendente frequenza); vini di qualità (quelli con indicazione geogra-

ria di bevande “*spiritose*” (3). Quest’ultimo, ormai entrato in vigore, si applica (4) a decorrere da 20 maggio 2008: mentre abroga quello precedente (5), pur prevedendo un periodo transitorio (6), mantiene invece in essere gli altri provvedimenti regolatori del settore (7), che verosimilmente necessiteranno di qualche aggiornamento, così come è prevista l’adozione di misure per l’applicazione del nuovo regime (8).

Tale situazione, di primo acchito strana, è invece ragionevole. I due te-

fica protetta e quelli con denominazione d’origine protetta costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell’Unione europea, salvaguardando comunque la tutela delle politiche nazionali consolidate in materia di qualità; per contro, sarà possibile creare “*vino*” da frutta diversa dall’uva); etichettatura (previste semplificazioni, oltre all’introduzione della possibilità di indicare il nome del vitigno e l’annata sull’etichetta dei vini senza indicazione geografica; modifiche alle menzioni e forme di bottiglia tradizionali protette).

(3) Regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, *relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose* (G.U.C.E., L 39, 13 febbraio 2008): da ora semplicemente il “Regolamento”.

(4) Art. 30 del Regolamento.

(5) Art. 29, comma 1, del Regolamento, che abroga il precedente regolamento “base”, e cioè il n. 1576/89 del Consiglio (G.U.C.E., L 160, 12 giugno 1989, ripetutamente modificato nel tempo).

(6) Ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. *a*), del Regolamento, la transizione verso il nuovo regime – istituito con detto provvedimento – dovrà avvenire entro il 20 febbraio 2011, anche grazie ad apposite misure di accompagnamento, adottate dalla Commissione seguendo la procedura fissata all’art. 25, comma 3, dello stesso (su cui *infra*). Inoltre, l’art. 28, comma 3, del Regolamento autorizza sino al 20 maggio 2009 la produzione di bevande spiritose sulla base dei requisiti previsti dal citato precedente regolamento “base”, le quali potranno essere commercializzate sino all’esaurimento delle scorte. Si veda anche il *considerando* n. 18.

(7) Secondo l’art. 29, comma 2, del Regolamento, continuano ad essere applicabili i seguenti regolamenti CE della Commissione: n. 2009/92 (G.U.C.E., L 203, 21 luglio 1992), *sui metodi comunitari di analisi dell’alcole etilico di origine agricola utilizzato per la preparazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli*; n. 1267/94 (ivi, L 138, 2 giugno 1994), *recante applicazione degli accordi tra Unione Europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose* (di cui il Comitato di applicazione per le bevande spiritose ravvisa – si veda il resoconto della 90^a sua riunione, tenutasi il 26 febbraio 2008 – la necessità della codificazione proposta dalla Commissione, in considerazione degli accordi recentemente intervenuti con il Messico e gli Stati Uniti d’America in merito alla protezione di Whiskey e Tequila: documento CELEX 51994EC1267); n. 2870/2000 (ivi, L 333, 29 dicembre 2000, modificato dal regolamento n. 2091/2002, ivi, L 322, 27 novembre 2002), *che definisce i metodi d’analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose*.

(8) Art. 27 del Regolamento, il quale richiama nuovamente la procedura prevista al suo art. 25, che alla Commissione affianca il Comitato per le bevande spiritose.

sti a confronto mostrano sì struttura e tenore letterale alquanto differenti, ma la disciplina portata dal vecchio regolamento non è affatto sovvertita dal nuovo, ove essa viene in buona sostanza traslata, pur con l'adozione di alcuni significativi cambiamenti.

Il legislatore si è infatti proposto di rendere più funzionale e schematica la disciplina del settore, quasi a richiamare una sorta di vago parallelismo con quella in materia vitivinicola (decisamente più ampia e dettagliata), in modo da chiarire ⁽⁹⁾ il quadro normativo vigente a livello comunitario.

In primo luogo, vengono individuate le bevande soggette alla sua applicazione, e cioè quelle “*spiritose*” ⁽¹⁰⁾ prodotte o commercializzate nella Comunità ⁽¹¹⁾, fissandone i requisiti qualitativi minimi universalmente validi ⁽¹²⁾, ma prevedendo lo spazio per apposite deroghe in favore di prodotti destinati all'esportazione, se necessarie per soddisfare differenti requisiti, eventualmente imposti dalla legislazione del paese terzo destinatario ⁽¹³⁾. Ciò non dovrebbe comunque pregiudicare eventuali deroghe in favore di prodotti importati nell'Unione, se concordate nel contesto di accordi internazionali di cui la Comunità è parte ⁽¹⁴⁾.

In secondo luogo, si mira a elevare la qualità delle bevande in questione ⁽¹⁵⁾, tramite due vie.

Da un canto, ne vengono ora tipizzate 46 diverse categorie, ciascuna caratterizzata da una specifica denominazione e dai corrispondenti requisiti tecnici definiti a livello comunitario. Rispetto alla normativa precedente, che già disponeva in tal senso, quella attuale non solo presenta definizioni più precise e dettagliate, sì da meglio individuare le caratteristiche di ciascun tipo di bevanda “*spiritosa*”, ma introduce aggiornamenti a tali definizioni (particolarmente significativo il caso della Vodka ⁽¹⁶⁾), quando necessario per colmare lacune ovvero per tenere conto dei miglioramenti apportabili al prodotto grazie all'innovazione tecnologica. Tuttavia, siffatti interventi legislativi non vogliono pregiudicare affatto le

⁽⁹⁾ Considerando nn. 1 e 2 del Regolamento.

⁽¹⁰⁾ Art. 2 del Regolamento.

⁽¹¹⁾ Art. 1, comma 2, del Regolamento; *considerando* n. 5.

⁽¹²⁾ Art. 2 e 3 del Regolamento.

⁽¹³⁾ Art. 1, comma 3, del Regolamento.

⁽¹⁴⁾ In nota precedente, si è già osservato che l'art. 29, comma 2, del Regolamento riconosce che resta in vigore quello n. 1267/1994 della Commissione, cit., sugli accordi di mutuo riconoscimento tra la Comunità ed alcuni Stati terzi in materia di bevande spiritose.

⁽¹⁵⁾ Considerando n. 2 al Regolamento.

⁽¹⁶⁾ Considerando n. 7 al Regolamento.

pratiche tradizionali di produzione, considerate l'elemento chiave per la reputazione delle bevande in questione ⁽¹⁷⁾.

Dall'altro, si proteggono le indicazioni geografiche nazionali abbinabili ad ognuna delle tipizzate categorie appena menzionate. Ciò implica riconoscere ai singoli Stati membri la facoltà di fissare requisiti qualitativi e *standard* di produzione più rigorosi per le indicazioni relative al loro territorio nonché di salvaguardare anche in tal modo i metodi tradizionali di produzione. Detta protezione è pure estesa alle indicazioni geografiche di Stati terzi, in modo più conforme ai vincoli discendenti dall'accordo TRIPS ⁽¹⁸⁾.

In terzo luogo, quale corollario dei principi appena illustrati ⁽¹⁹⁾, vengono regolate più compiutamente le modalità di designazione ⁽²⁰⁾, presentazione ⁽²¹⁾ ed etichettatura ⁽²²⁾ delle bevande *spiritose* prodotte nella Comunità o lì importate.

Così estremamente sintetizzato il contenuto del Regolamento, si può ora tentarne un breve approfondimento.

2. - Nozione di bevanda "spiritosa"

Per individuare quali sono le bevande alcoliche rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento, non basta guardare al titolo alcolometrico minimo loro richiesto ⁽²³⁾, pari al 15% ⁽²⁴⁾.

Fermo restando che, oltre a presentare detto titolo alcolometrico mi-

⁽¹⁷⁾ Considerando nn. 2 e 6 al Regolamento.

⁽¹⁸⁾ Considerando nn. 13 e 15 al Regolamento.

⁽¹⁹⁾ Considerando n. 9 al Regolamento.

⁽²⁰⁾ Ai sensi dell'Allegato I (punto 14) al Regolamento, per "*designazione*" si intendono «i termini utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e nell'imballaggio, sui documenti che scortano il trasporto di una bevanda, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella sua pubblicità».

⁽²¹⁾ Ai sensi dell'Allegato I (punto 15) al Regolamento, per "*presentazione*" si intendono «i termini utilizzati sull'etichettatura e sull'imballaggio nonché nella pubblicità e nella promozione delle vendite, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia e il dispositivo di chiusura».

⁽²²⁾ Ai sensi dell'Allegato I (punto 16) al Regolamento, per "*etichettatura*" si intende «il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano una bevanda spiritosa, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo della bottiglia».

⁽²³⁾ Art. 2, comma 1, lett. c), del Regolamento.

⁽²⁴⁾ Unica eccezione è per il Liquore a base di uovo o *advocaat* o *avocat* o *advokat* (disciplinato nell'Allegato II, punto 41), il cui titolo volumico minimo è di 14% vol.: art. 2, comma 3, del Regolamento.

nimo, deve anche trattarsi di bevande alcoliche destinate al consumo umano ed aventi caratteristiche organolettiche particolari ⁽²⁵⁾, l'elemento derimente per classificarle come "*spiritose*" (e dunque soggette alla disciplina in esame) è il metodo di produzione, costituito da due diverse tecniche ovvero dalla loro eventuale combinazione.

La prima è la distillazione: sottoponendo a tale processo prodotti fermentati naturalmente, in presenza o meno di aromi, si ottiene l'alcole etilico contenuto nella bevanda "*spiritosa*" ⁽²⁶⁾. Peraltro, sono proprio detti aromi a conferirle pregio, se non è previsto di combinare la distillazione con l'altra tipologia di tecniche che subito si illustrerà.

La seconda è il far acquisire un particolare sentore organolettico ad alcole etilico, in precedenza ricavato da prodotti di esclusiva origine agricola ⁽²⁷⁾ (nel quale non si devono rintracciare gusti estranei alla materia prima da cui è ricavato, ma dove gli aromi di quest'ultima possono andare in buona parte persi ⁽²⁸⁾) ovvero a distillati agricoli (i quali mantengono invece gli aromi del prodotto da cui sono ricavati ⁽²⁹⁾). Ciò è a sua volta conseguibile mediante due diversi sistemi: facendo macerare (o usando trattamenti analoghi) materie vegetali in alcole o in distillati agricoli ⁽³⁰⁾; ovvero, aggiungendo aromi, zuccheri, altri prodotti (agricoli e/o alimentari e/o edulcoranti, purché questi ultimi siano tra quelli previsti nell'Allegato I) ad alcole etilico ovvero a distillati agricoli ⁽³¹⁾. In ogni caso, l'alcole deve presentare i requisiti fissati del citato Allegato I e non può essere di origine sintetica ⁽³²⁾.

Oltre che direttamente, e cioè ricorrendo ad una o più delle tecniche appena illustrate, una bevanda "*spiritosa*" è altresì ottenibile mediante miscelazione tra diverse bevande già aventi tale carattere, sì da conseguire un risultato finale diverso dagli elementi di partenza, ovvero tra una di esse ed altri prodotti, quali alcole etilico (sempre di sola origine agricola) ovvero semplici bevande non alcoliche ⁽³³⁾.

⁽²⁵⁾ Art. 2, comma 1, lett. *a*) e *b*), del Regolamento.

⁽²⁶⁾ Art. 2, comma 1, lett. *d*), punto *i*), primo trattino, del Regolamento.

⁽²⁷⁾ Imporre l'esclusivo uso di alcole avente origine agricola risponde ad un duplice scopo: tutelare i consumatori nonché assicurare uno sbocco di mercato alle materie prime agricole (*considerando* n. 8 al Regolamento).

⁽²⁸⁾ Allegato I al Regolamento, punto 1 (che restringe i limiti di metanolo ammissibili).

⁽²⁹⁾ Allegato I al Regolamento, punto 2.

⁽³⁰⁾ Art. 2, comma 1, lett. *d*), punto *i*), secondo trattino, del Regolamento.

⁽³¹⁾ Art. 2, comma 1, lett. *d*), punto *i*), terzo trattino, del Regolamento.

⁽³²⁾ Art. 3 del Regolamento.

⁽³³⁾ Art. 2, comma 1, lett. *d*), punto *ii*), del Regolamento.

Esulano invece dall'ambito di applicazione del Regolamento i seguenti prodotti ⁽³⁴⁾, perché espressamente esclusi: la birra; i vini (compresi quelli arricchiti d'alcole) ed i mosti d'uva; i vermouth e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con succhi aromatici; altre bevande fermentate, quali il sidro; l'alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico superiore all'80% nonché l'alcole etilico e le acqueviti, purché denaturati, dotati di qualsiasi titolo ⁽³⁵⁾.

3. – Regole di produzione e classificazione delle bevande

Le regole di produzione sono strutturate su due livelli: quello comunitario e quello nazionale. Il secondo può sempre intervenire ⁽³⁶⁾, al fine di promuovere la qualità delle bevande “*spiritose*” prodotte sul territorio di ogni singolo Stato membro, fissando parametri più restrittivi rispetto a quanto sancito dal primo, che si occupa invece degli *standard* minimi per tutta l'Unione.

Tuttavia, eventuali regole nazionali più rigorose devono risultare compatibili con quelle comunitarie ⁽³⁷⁾, da un canto, né legittimano gli Stati a vietare o limitare l'importazione sul loro territorio di bevande “*spiritose*” che non sono conformi alle disposizioni interne ⁽³⁸⁾, dall'altro. In altre parole, se una bevanda è realizzata rispettando le norme comunitarie, ad essa applicabili, ovvero le norme legittimamente emanate dallo Stato membro produttore nei casi di sua competenza, tale bevanda deve poter circolare liberamente su tutto il territorio dell'Unione ⁽³⁹⁾.

⁽³⁴⁾ Art. 2, comma 2, del Regolamento, che esclude le bevande contemplate dai codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207, di cui al regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio del 23 luglio 1987, *relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune* (G.U.C.E., L 256, 7 settembre 1987), in ultimo modificato dal regolamento n. 254/2000 del Consiglio del 31 gennaio 2000 (ivi, L 28, 31 gennaio 2000).

⁽³⁵⁾ Rientrano invece nel codice NC 2208 i seguenti prodotti, evidentemente disciplinati dal Regolamento: l'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol.; le acqueviti, i liquori e le altre bevande contenenti alcole di distillazione; le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la preparazione di bevande

⁽³⁶⁾ Art. 6 del Regolamento; *considerando* n. 11. Nell'individuare le possibili interferenze tra normativa comunitaria e nazionale, appare decisamente più preciso il contenuto della nuova norma rispetto a quanto disponeva l'art. 5, comma 2, dell'abrogato regolamento base: è ora espressamente sancito che gli Stati possono disporre solo in senso più restrittivo.

⁽³⁷⁾ Art. 6, comma 1 nel finale, del Regolamento.

⁽³⁸⁾ Art. 6, comma 2, del Regolamento.

⁽³⁹⁾ Non ci si può esimere dal ricordare la storica sentenza del 17 febbraio 1976, in cau-

Nel contesto di tale schema, le regole di produzione sono poi differenziate, a seconda che si tratti di bevande “*spiritose*” non “*classificate*” oppure di quelle invece rientranti in una tipologia individuata nell’Allegato II. Entro queste ultime, poi, esiste un importante sottoinsieme, rappresentato dalle bevande contrassegnate con un’indicazione geografica elencata nell’Allegato III. Entriamo allora nel dettaglio.

3.1. – *Bevande non “classificate”*

Secondo quanto stabilito dal Regolamento ⁽⁴⁰⁾, le bevande ora in esame sono ottenibili da qualsiasi materia prima di origine agricola e/o prodotto idoneo all’alimentazione umana e possono contenere: alcole di origine agricola, coloranti ed edulcoranti (come specificato nell’Allegato I); aromi (e cioè le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione e quelli di affumicatura o loro miscele, come indicato nella richiamata direttiva 388/1988/CEE ⁽⁴¹⁾). A ben vedere, tali regole – che rappresentano dunque uno *standard* minimo in senso assoluto – riproducono essenzialmente i menzionati criteri utilizzati dal legislatore comunitario per definire la nozione stessa di bevanda “*spiritosa*”.

Considerata la loro semplicità, simili parametri appaiono evidentemente inadeguati per promuovere nonché tutelare la qualità delle bevande “*spiritose*”. Tale compito è invece affidato – come già abbozzato – a quelle parti del Regolamento ove si procede a classificare le bevande “*spiritose*”, per poi procedere a disciplinarne le modalità di preparazione nonché a proteggere le indicazioni geografiche.

3.2. – *Bevande “classificate”*

Decisamente più complesse e rigorose sono dunque le regole di produzione applicabili alle bevande “*classificate*”, e cioè a quelle che rientrano in una delle 46 diverse tipologie attualmente individuate nell’Allegato

sa 45/75, *Rewe*, resa dalla Corte con riferimento ad una contrastata importazione intracomunitaria di *Cassis de Dijon*.

⁽⁴⁰⁾ Art. 5, comma 3, del Regolamento.

⁽⁴¹⁾ Direttiva del Consiglio 88/388/CEE del 22 giugno 1988 *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione* (G.U.C.E., L 184, 15 luglio 1988, successivamente modificata): ne viene infatti richiamato l’art. 1, par. 2, lett. a).

II al Regolamento ⁽⁴²⁾. A ciascuna specifica denominazione di bevanda “*spiritosa*”, infatti, sono affiancati i relativi *standard* di produzione e requisiti qualitativi per il prodotto finale ⁽⁴³⁾.

⁽⁴²⁾ Art. 4 del Regolamento, che rinvia all’Allegato II, ove sono ora classificate le seguenti bevande “*spiritose*”: Rum (n. 1); *Whisky* o *whiskey* (n. 2); Acquavite di cereali (n. 3); Acquavite di vino (n. 4); *Brandy* o *weinbrand* (n. 5); Acquavite di vinaccia o *marc* (n. 6); Acquavite di residui di frutta (n. 7); Acquavite di uve secche o *raisin brandy* (n. 8); Acquavite di frutta, ove la parola frutta è sostituita dal nome del frutto polposo, della bacca o dell’ortaggio da cui è ricavata, se la materia prima è unica, ed ove è talora possibile utilizzare le altre denominazioni indicate al punto *f*) delle relative specifiche tecniche (n. 9); Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere (n. 10); Acquavite di miele (n. 11); *Hefebrand* o acquavite di fecce (n. 12); *Bierbrand* o *eau-de-vie de bière* (n. 13); *Topinambur* o acquavite di elianto (n. 14); Vodka (n. 15); Acquavite di ... (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione (n. 16); *Geist* ... (con il nome del frutto o della materia prima impiegata (n. 17); Genziana (n. 18); Bevanda spiritosa al ginepro (n. 19); *Gin* (n. 20); *Gin* distillato (n. 21); *London gin* (n. 23); Bevande spiritose al carvi (n. 23); *Akvavit* o *acquavit* (n. 24); Bevande spiritose all’anice (n. 25); *Pastis* (n. 26); *Pastis de Marseille* (n. 27); *Anis* (n. 28); *Anis* distillato (n. 29); Bevande spiritose di gusto amaro o *bitter* (n. 30); Vodka aromatizzata (n. 31); Liquore (n. 32); Crema di ... (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) (n. 33); *Crème de cassis* (n. 34); *Guignolet* (n. 35); *Punch au rhum* (n. 36); *Sloe Gin* (n. 37); *Sambuca* (n. 38); *Maraschino*, *marrasquino* o *maraskino* (n. 39); *Nocino* (n. 40); Liquore a base di uova o *advocaat* o *avocat* o *advokat* (n. 41); Liquore all’uovo (n. 42); *Mistrà* (n. 43); *Väkevä glögi* o *spiritglögg* (n. 44); *Berenburg* o *beerenburg* (n. 45); Nettare di miele o idromiele (n. 46). Nell’Allegato II vengono altresì individuati altri due tipi di bevande, che esulano dalle categorie numerate da 1 a 46, appena citate: il *Rhum-Verzhnitt* e la *Slivovice*. Per le denominazioni scritte in corsivo vige il divieto di traduzione in altra lingua, come sancito dall’art. 14, comma 2, del Regolamento

⁽⁴³⁾ All’art.1, comma 4, l’abrogato regolamento base prevedeva solo 21 categorie. Sono attualmente aumentate a 46, di cui alcune risultano completamente nuove, mentre altre costituiscono piuttosto il risultato di una scorporazione, siccome in precedenza erano disciplinate nell’ambito di un unico gruppo. Le nuove tipologie sono: Acquavite di miele (n. 11); *Hefebrand* o acquavite di fecce (n. 12); *Bierbrand* o *eau-de-vie de bière* (n. 13); *Topinambur* o acquavite di elianto (n. 14); Genziana (n. 18); *Guignolet* (n. 35); *Punch au rhum* (n. 36); *Sloe Gin* (n. 37); *Sambuca* (n. 38); *Maraschino*, *marrasquino* o *maraskino* (n. 39); *Nocino* (n. 40); Liquore a base di uova o *advocaat* o *avocat* o *advokat* (n. 41); Liquore all’uovo (n. 42); *Mistrà* (n. 43); *Väkevä glögi* o *spiritglögg* (n. 44); *Berenburg* o *beerenburg* (n. 45); Nettare di miele o idromiele (n. 46). Per contro, derivano da una scorporazione: *Geist* (n. 17), prima inserito fra le «Acqueviti alla frutta»; *Gin* (n. 20), *Gin* distillato (n. 21) e *London gin* (n. 23), prima comprese nella categoria delle «bevande spiritose al ginepro»; *Akvavit* o *acquavit* (n. 24), prima nella categoria delle «bevande spiritose al carvi»; *Pastis* (n. 26), *Pastis de Marseille* (n. 27), *Anis* (n. 28) e *Anis* distillato (n. 29), in precedenza nelle «bevande spiritose all’anice»; Vodka (n. 15) e Vodka aromatizzata (n. 31), ove la seconda è stata ora scorporata dalla prima; Crema di ... (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) (n. 33) e *Crème de cassis* (n. 34), che in passato rientravano nella tipologia “Liquore”. Infine, hanno

Fermo quanto appena detto, tra le bevande “*classificate*” il Regolamento traccia un’ulteriore distinzione, riconducibile proprio alla tecnica adottata per la loro produzione ⁽⁴⁴⁾, e cioè se ricavate mediante distillazione (i tipi di bevande elencati dal n. 1 al n. 14 nell’Allegato II) ovvero tramite una delle numerose modalità di aromatizzazione dell’alcole o dei distillati agricoli (i rimanenti dal n. 15 al n. 46).

A meno che detto Allegato II non disponga apposite deroghe per la singola tipologia di bevanda, quelle appartenenti al primo citato gruppo sono soggette alle seguenti regole generali ⁽⁴⁵⁾: devono essere prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla relativa definizione; è vietata l’aggiunta di alcole ⁽⁴⁶⁾ nonché l’addizione di sostanze aromatizzanti; sussistono limiti all’addizione di caramello (utilizzabile solo quale colorante) e di edulcoranti (leciti unicamente al fine di arrotondare il sapore finale, entro limiti massimi fissati a livello comunitario con apposita procedura, a meno che gli Stati dispongano diversamente).

Fatte sempre salve deroghe peculiari previste nell’Allegato II, per le bevande “*classificate*” appartenenti al secondo citato gruppo valgono invece questi criteri ⁽⁴⁷⁾: sono ottenibili da qualsiasi materia prima agricola ⁽⁴⁸⁾ (è intuibile la presenza di numerose deroghe restrittive per le singole tipologie di bevande, siccome molte di esse traggono origine da specifici prodotti agricoli); comportano per natura l’aggiunta di alcole (avente i noti requisiti fissati nell’Allegato I); possono contenere sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali o ad esse identiche ⁽⁴⁹⁾ nonché coloranti ed edulcoranti (questi ultimi non solo al fine di arrotondare il sapore, ma anche per rispondere alle particolari esigenze di un prodotto, nel rispetto della normativa specifica dei singoli Stati membri).

semplicemente cambiato nome: Acquavite di cereali (n. 3), prima denominata «bevanda spiritosa alla frutta»; Acquavite di ... (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione (n. 16), in precedenza denominata «bevanda spiritosa alla frutta».

⁽⁴⁴⁾ Art. 2, comma 2, del Regolamento.

⁽⁴⁵⁾ Art. 5, comma 1, del Regolamento.

⁽⁴⁶⁾ Conforme l’art. 9, comma 1, dell’abrogato regolamento base.

⁽⁴⁷⁾ Art. 5, comma 2, del Regolamento.

⁽⁴⁸⁾ Per la precisione, deve trattarsi di materia prima agricola contemplata nell’Allegato I al Trattato.

⁽⁴⁹⁾ Per quanto concerne gli aromi lecitamente addizionabili, è fatto espresso richiamo all’art. 1, par. 2, lett. b) (punti i e ii) e lett. c), della citata direttiva 88/1988/CEE.

3.2.a. – Bevande “classificate” recanti un’indicazione geografica

In questo settore, che dovrebbe comprendere le bevande capaci – almeno in via teorica – di esprimere il più alto grado di qualità, l’intervento della regolamentazione a livello nazionale diviene addirittura necessario, mentre nei casi precedenti può essere solo eventuale.

Nell’Allegato III, suddivise per tipo di bevanda “classificata”, sono riportate le indicazioni geografiche nazionali attualmente protette a livello comunitario ⁽⁵⁰⁾: a pena della soppressione della stessa registrazione, entro il 20 febbraio 2015 agli Stati è fatto obbligo di trasmettere alla Commissione e rendere pubblica la «*scheda tecnica*» ⁽⁵¹⁾ relativa alle singole bevande ammesse a fregiarsi di dette indicazioni (il che rappresenta un’importante novità rispetto al passato).

Tale documento rappresenta dunque un elemento fondamentale del sistema così concepito: i criteri lì fissati rappresentano infatti i parametri di conformità ⁽⁵²⁾ per chi desidera etichettare il proprio prodotto apponendovi la relativa riconosciuta indicazione geografica. È bene ribadire che l’obbligo di conformità alla normativa comunitaria, derogabile dagli Stati solo in modo restrittivo ⁽⁵³⁾, implica che i parametri nazionali fissati con la «*scheda tecnica*» non devono allentare i vincoli sanciti nell’Allegato II per la tipologia di bevanda entro cui rientra quella contrassegnata con l’indicazione geografica. A meno che ciò non sia in futuro autorizzato nel caso specifico grazie ad un’apposita norma comunitaria.

Pertanto, la «*scheda tecnica*» deve riportare gli elementi comprovanti

⁽⁵⁰⁾ Ai sensi dell’Allegato III, attualmente le indicazioni geografiche italiane rientrano nelle sole seguenti categorie di prodotto: *Brandy* (n. 5), con indicazioni invariate rispetto al passato; *Acquavite di vinaccia* (n. 6), ove rispetto al passato sono state aggiunte le indicazioni *Grappa*, *Grappa Siciliana* e *Grappa di Marsala*; *Acquavite di frutta* (n. 9), con indicazioni parimenti invariate; *Genziana* (n. 18), ove compare la nuova indicazione *Genziana dell’Alto Adige*; *Liquore* (n. 32), che vede ora riconosciute le indicazioni *Mirto di Sardegna*, *Liquore di limone di Sorrento*, *Liquore di limone della Costa di Amalfi*, *Genepi del Piemonte*, *Genepi della Valle d’Aosta*; *Nocino* (n. 40), con la nuova indicazione *Nocino di Modena*. A ben vedere, il termine *Grappa* era già riconosciuto in passato, ma viene ora qualificato più correttamente come indicazione geografica (al pari di quanto è avvenuto per il termine *Ouzo*, che è riservato agli *Anis* distillati prodotti in Grecia).

⁽⁵¹⁾ Artt. 17 e 20 del Regolamento. La «*scheda tecnica*» per le bevande “*spiritose*” con indicazione geografica corrisponde sostanzialmente a quello che è il disciplinare di produzione per i *v.q.r.p.d.* (vini di qualità prodotti in regione determinata) nel settore vitivinicolo.

⁽⁵²⁾ Art. 15, comma 4, del Regolamento.

⁽⁵³⁾ Art. 6 del Regolamento.

le peculiarità della bevanda stessa e, dunque, le ragioni per cui la sua indicazione geografica può godere di particolare protezione. Conseguentemente, detta “*scheda*” contiene i seguenti dati ⁽⁵⁴⁾: la descrizione della bevanda, comprensiva delle sue qualità fisiche, chimiche ed organolettiche nonché dei suoi caratteri specifici, e cioè gli elementi che consentono di differenziarla rispetto alle altre bevande della medesima tipologia; l’individuazione della zona geografica interessata, ove la bevanda è prodotta; gli elementi atti a dimostrare il legame tra la bevanda stessa e l’ambiente o la sua origine territoriale (concetto su cui si fonda l’idea stessa di tutelare le indicazioni geografiche); eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o locali; eventuali aggiunte all’indicazione geografica e/o norme specifiche in materia di etichettatura.

4. – *Designazione, presentazione ed etichettatura*

Evidenziamo preliminarmente che è il Regolamento stesso a preoccuparsi di chiarire che sono le sue norme a disciplinare la materia in questione ⁽⁵⁵⁾, anziché quelle portate dalla direttiva sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari ⁽⁵⁶⁾.

Ricordiamo poi che, in base a quanto illustrato nel paragrafo precedente, le bevande “*spiritose*” sono suddivisibili in tre grandi gruppi: quelle non “*classificate*”, quelle semplicemente “*classificate*” e quelle che, oltre a rientrare in quest’ultima tipologia, possono fregiarsi di un’indicazione geografica registrata nell’Allegato III.

Tale suddivisione, che sino ad ora è stata qui trattata con riferimento alle regole di produzione, trova necessario quanto ovvio riscontro in quelle sulla designazione, etichettatura e presentazione delle bevande stesse: il consumatore deve sapere cosa acquista, mentre il produttore virtuoso deve trovare adeguato riscontro e tutela, nel momento in cui egli presenta sul mercato il frutto del proprio lavoro.

Con riferimento ai citati tre gruppi di bevande, valgono comunque alcune regole generali. Innanzitutto, l’uso delle rispettive denominazioni di vendita, espresse nelle forme e nelle versioni linguistiche che subito si illustreranno, è obbligatorio ⁽⁵⁷⁾. Pertanto, esse non sono sostituibili con

⁽⁵⁴⁾ Art. 17, comma 4, del Regolamento.

⁽⁵⁵⁾ Art. 8 del Regolamento.

⁽⁵⁶⁾ Direttiva 2001/13/CE, cit.

⁽⁵⁷⁾ Art. 9, commi 1 e 2, del Regolamento.

marche, marchi o nomi di fantasia ⁽⁵⁸⁾. Sia chiaro, però, che ciò non impedisce un loro accostamento. Tuttavia, per le bevande beneficiarie di un'indicazione geografica di cui all'Allegato III, tale operazione non deve consentire di aggirare il divieto di completare l'indicazione stessa con termini non ammessi dal Regolamento.

Inoltre, qualora nella preparazione di un prodotto alimentare venga usata come ingrediente una bevanda “*spiritosa*”, il Regolamento consente sì di citare la denominazione di quest'ultima sulla presentazione del prodotto finale e nella lista dei suoi ingredienti, ma solo in presenza di condizioni atte a garantire il consumatore che la bevanda stessa è stata effettivamente impiegata, senza spogiarla delle sue qualità o diluirla o miscelarla con altre meno pregiate. Gli stessi principi vigono nell'ipotesi in cui si indica l'invecchiamento ⁽⁵⁹⁾ ovvero venga creata una bevanda “*spiritosa*” tramite una miscela ⁽⁶⁰⁾.

Per esprimere le altre indicazioni ⁽⁶¹⁾, diverse da quelle geografiche, previste dal Regolamento (ad esempio quelle per indicare l'invecchiamento ⁽⁶²⁾ o l'assemblaggio ⁽⁶³⁾ o le materie prime utilizzate per ottenere l'alcole etilico ⁽⁶⁴⁾), è consentito fare uso di una o più lingue ufficiali dell'Unione, onde facilitarne la comprensione al consumatore. Per il commercio internazionale sussistono alcune deroghe. Se la bevanda è importata nella Comunità da un paese terzo, viene sì permesso che tali indicazioni risultino nella lingua dello Stato di origine, ma vanno accompagnate dalla traduzioni in una di quelle appena citate. Per contro, se si tratta di una bevanda prodotta nella Comunità e destinata all'esportazione, le indicazioni in questione possono figurare anche nella lingua dello Stato destinatario.

4.1. – *Bevande non “classificate”*

Tendenzialmente più scadenti sul piano qualitativo, a meno che uno Stato non decida di disciplinare la loro produzione sul proprio territorio, dettando norme interne più rigorose di quelle comunitarie, le bevande in questione devono sempre recare, quale denominazione di vendita, la di-

⁽⁵⁸⁾ Art. 9, comma 8, del Regolamento.

⁽⁵⁹⁾ Art. 12, comma 3, del Regolamento.

⁽⁶⁰⁾ Art. 9, comma 9, art. 10, art. 11 del Regolamento.

⁽⁶¹⁾ Art. 14 del Regolamento.

⁽⁶²⁾ *Considerando* n. 10 al Regolamento.

⁽⁶³⁾ Art. 12, comma 2, ed Allegato I del Regolamento.

⁽⁶⁴⁾ Art. 12 del Regolamento.

zione “*bevanda spiritosa*” (in una o più lingue ufficiali dell’Unione ⁽⁶⁵⁾), che non può essere sostituita o modificata in alcun modo ⁽⁶⁶⁾. Unica eccezione è ravvisabile qualora uno Stato, in conformità alla propria legislazione, preveda la possibilità di associare un’indicazione geografica ⁽⁶⁷⁾: quest’ultima andrà a completare la citata denominazione di vendita, mai a sostituirla. La *ratio* è che questa dovrebbe essere la strada per consentire alle nuove indicazioni di origine l’accesso nel futuro alla registrazione. È comunque vietato strutturare la denominazione di vendita per dette bevande in modo da creare confusione con quelle “*classificate*” o quelle beneficiarie di un’indicazione geografica di cui all’Allegato III, facendo loro riferimento mediante espressioni quali “genere”, “tipo”, “modo”, “stile”, “marca”, “gusto” o altri termini simili ⁽⁶⁸⁾.

4.2. – Bevande “*classificate*”

Vanno invece commercializzate con la denominazione di vendita che dichiara la specifica tipologia cui appartiene la singola bevanda ⁽⁶⁹⁾ (ad esempio: Acquavite di cereali, Acquavite ⁽⁷⁰⁾ di vinaccia, Gin, Vodka, Li-

⁽⁶⁵⁾ Art. 14, comma 1, del Regolamento.

⁽⁶⁶⁾ Art. 9, comma 2, del Regolamento.

⁽⁶⁷⁾ Con riferimento alla denominazione di vendita per le bevande non “*classificate*”, l’art. 9, comma 2, del Regolamento fa infatti salva l’applicazione del suo successivo comma 5. Pur andando nello stesso senso, la nuova norma risulta decisamente più chiara rispetto all’art. 5, comma 2, lett. c), dell’abrogato regolamento base.

⁽⁶⁸⁾ Art. 9, comma 7, del Regolamento, che risulta conforme all’art. 23, comma 1, degli accordi TRIPS. La nuova norma migliora quanto era sancito all’art. 8 ed all’art. 11 *bis* dell’abrogato regolamento base.

⁽⁶⁹⁾ Art. 9, comma 1, del Regolamento. Tuttavia, ai sensi del suo terzo comma, se una bevanda “*spiritosa*” presenta i requisiti per entrare in più categorie previste nell’Allegato II, essa può utilizzare tutte le rispettive denominazioni.

⁽⁷⁰⁾ È bene notare che, se compare da solo, il termine “acquavite” non rientra nelle definizioni riservate alle bevande “*classificate*”. Infatti, nell’Allegato II detto termine appare sempre accompagnato dalla specificazione del prodotto oggetto di distillazione, sì che la denominazione riservata è costituita dall’insieme delle due parole. Tuttavia etichettare una bevanda “*spiritosa*” non “*classificata*” con la semplice dizione “acquavite” ovvero “tipo acquavite” dovrebbe costituire una violazione del divieto posto dall’art. 9, commi 4 e 7, del Regolamento, visto il rischio di confusione che comunque si ingenererebbe ai danni del consumatore. In effetti il termine “acquavite” – a prescindere dalle diverse sue tipologie (correlate alla materia prima distillata e cioè cereali, vino, vinacce, residui di frutta, uve secche, frutta polposa o relativi mosti, sidro di mele o di pere, miele, fecce) – riporta sempre a bevande “*classificate*” e dunque rispondenti a parametri qualitativi più rigorosi ed elevati rispetto a quelli cui è soggetta l’usurpatrice bevanda “*non classificata*”.

quore, ecc.) e che è loro riservata, non essendo utilizzabile da nessun altro tipo di bevanda ⁽⁷¹⁾. Tale denominazione va espressa come indicato nell'Allegato II ed è traducibile in altra lingua ufficiale dell'Unione, ma solo se in tale Allegato non risulta scritta in corsivo ⁽⁷²⁾. Anche per le bevande "classificate" è consentito associare un'indicazione geografica, qualora uno Stato lo preveda in conformità alla propria legislazione ⁽⁷³⁾.

4.2.a. – Bevande "classificate" recanti un'indicazione geografica

Vale la disciplina in ultimo illustrata, però con una significativa differenza: l'indicazione geografica – che in questo caso è riconosciuta e tutelata dall'Unione – può non solo completare la denominazione di vendita, ma anche sostituirla del tutto ⁽⁷⁴⁾ (esemplificando: un'Acquavite di vinaccia italiana, se rispondente ai requisiti fissati dalla nostra normativa nazionale, può essere commercializzata – a seconda del caso – con il solo nome «Grappa» ovvero «Grappa di Barolo» ovvero «Grappa Piemontese» ovvero «Grappa Lombarda» ovvero «Grappa Friulana», ecc.).

Inoltre, le indicazioni geografiche non sono traducibili in lingua o forma diversa rispetto a quella indicata nell'Allegato III ⁽⁷⁵⁾.

Fermo quanto sopra, le indicazioni geografiche potranno a loro volta essere integrate con altre specificazioni soltanto in due casi: per quelle attualmente inserite nell'Allegato III, se al 20 febbraio 2008 erano in uso appositi termini; ovvero, per tutte le indicazioni (dunque anche quelle che saranno riconosciute in futuro), se tale integrazione è prevista dalla «*scheda tecnica*» della relativa bevanda ⁽⁷⁶⁾.

5. – Indicazioni geografiche

Alla luce di quanto già illustrato, privilegiando una trattazione più sistematica per i precedenti temi, non restano che alcuni approfondimenti sulla materia ora in questione.

⁽⁷¹⁾ Art. 9, comma 4, del Regolamento, che riprende l'art. 5, comma 1, dell'abrogato regolamento base.

⁽⁷²⁾ Art. 14, comma 2, del Regolamento, che incorpora altro principio espresso dal citato art. 23, comma 1, degli accordi TRIPS.

⁽⁷³⁾ Art. 9, comma 5, seconda parte, del Regolamento.

⁽⁷⁴⁾ Art. 9, comma 5, prima parte, del Regolamento.

⁽⁷⁵⁾ Art. 14, comma 2, del Regolamento.

⁽⁷⁶⁾ Art. 9, comma 6, del Regolamento.

La tutela delle indicazioni geografiche, relative all'origine delle bevande "spiritose", scatta per il Regolamento quando quest'ultima rappresenta l'elemento determinante per l'insorgere di una certa qualità ovvero per la rinomanza ovvero per la presenza di altra caratteristica delle bevande stesse. In tal modo, il Regolamento ⁽⁷⁷⁾ fa propria la concezione (prettamente europea ⁽⁷⁸⁾) accolta nell'art. 22 degli accordi TRIPS, secondo cui «*geographical indications are (...) indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*».

Come spiegato, compito della «*scheda tecnica*», relativa ad una bevanda con indicazione geografica, è effettivamente quello di riassumere i risultati finali di detta influenza esercitata dal territorio di provenienza, individuabili nei peculiari requisiti qualitativi ed organolettici posseduti dalla bevanda stessa. Questi ultimi sono dunque imputabili alle interazioni sinergiche tra fattori umani (quali le locali metodologie tradizionali di lavorazione) ed ambientali, di volta in volta tipici dello specifico territorio di origine.

Il citato Allegato III incorpora le indicazioni geografiche attualmente "stabilite" (e cioè riconosciute) a livello comunitario ⁽⁷⁹⁾ e produce l'effetto di impedire che esse possano diventare "generiche" ⁽⁸⁰⁾. Sono invece tali i nomi delle bevande che, pur richiamando il luogo di loro iniziale origine o commercializzazione, sono divenuti con il tempo le denominazioni comunemente usate nella Comunità per designare la tipologia delle bevande stesse ⁽⁸¹⁾ (ad esempio, il *London Gin* ovvero il *Pastis de Marseille*, di cui all'Allegato II). Di conseguenza, le denominazioni "generiche" non potranno mai trasformarsi in indicazioni geografiche riconosciute ⁽⁸²⁾.

⁽⁷⁷⁾ Art. 15, comma 1, del Regolamento, che richiama quanto sanciva l'art. 11 *bis*, comma 2, secondo paragrafo, dell'abrogato regolamento base, ove tuttavia sussisteva qualche problema di coordinamento (questione ora eliminata) con il precedente suo art. 5, comma 2, lett. *b*).

⁽⁷⁸⁾ Per una sintetica analisi dei contrapposti approcci che, a livello internazionale, vengono manifestati in relazione al tema della tutela delle indicazioni geografiche e come ciò abbia influito sulla nozione di queste ultime accolta nell'art. 22 degli accordi TRIPS, mi permetto di citare APPIANO e DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'accordo UE/USA sul commercio del vino*, in questa rivista, 2007, p. 480 ss.

⁽⁷⁹⁾ Art. 20 del Regolamento.

⁽⁸⁰⁾ Art. 15, comma 3, del Regolamento.

⁽⁸¹⁾ Art. 15, comma 3, ultimo paragrafo, del Regolamento.

⁽⁸²⁾ Art. 15, comma 3, secondo paragrafo, del Regolamento: rappresenta una novità rispetto all'abrogato regolamento base.

Queste ultime godono invece delle seguenti protezioni ⁽⁸³⁾. In primo luogo, contro qualsiasi impiego commerciale – diretto o indiretto – per prodotti che non sono oggetto della registrazione, nella misura in cui essi siano comparabili alla bevanda beneficiaria dell’indicazione ovvero nella misura in cui il suo uso consenta di sfruttarne indebitamente la rinomanza ⁽⁸⁴⁾. In secondo luogo, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto “parassita” è indicata ovvero anche se nell’etichettare quest’ultimo si usa una forma tradotta (cosa di per sé vietata ⁽⁸⁵⁾) dell’indicazione usurpata ovvero la si accompagna (tradotta o meno) con espressioni quali “genere”, “tipo”, “modo”, “stile”, “marca”, “gusto” o altri termini simili ⁽⁸⁶⁾. In terzo luogo, contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole – in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto – che sia tale da indurre in errore circa l’origine stessa.

Quale norma di chiusura, il Regolamento specifica infine che le indicazioni geografiche “*stabilite*” sono comunque protette contro qualsiasi altra pratica capace di ingannare il consumatore in merito alla reale provenienza del prodotto ⁽⁸⁷⁾.

La registrazione di indicazioni omonime è sì prevista, ma soggetta a limiti e condizioni ⁽⁸⁸⁾, anche grazie alla circostanza che gli accordi TRIPS trattano la materia solo con riferimento al settore del vino ⁽⁸⁹⁾. È di per sé vietata, se la denominazione omonima – pur correttamente utilizzata – rischia comunque di confondere il consumatore, portandolo a pensare che i prodotti con essa contrassegnati siano invece originari di altro territorio.

⁽⁸³⁾ Art. 16, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento, ove il contenuto della protezione riconosciuta alle indicazioni geografiche viene individuato in modo decisamente più puntuale e pregnante di quanto avveniva nell’abrogato regolamento base.

⁽⁸⁴⁾ Ad esempio, grazie alla tutela in esame, è vietato etichettare come Grappa (che, ai sensi dell’Allegato III, è l’indicazione di origine di un’Acquavite di vinaccia – classificata nell’Allegato II, n.6 – prodotta in Italia, conformemente alla relativa «*scheda tecnica*»): un’Acquavite di vino ovvero di cereali ovvero di frutta (sono altre tipologie); un’Acquavite di vinaccia non prodotta in Italia (medesima tipologia, ma non è rispettata l’origine); un’Acquavite di vinaccia prodotta sì in Italia, ma in modo non conforme alla «*scheda tecnica*» (onde nel prodotto mancano comunque i requisiti qualitativi tipici).

⁽⁸⁵⁾ Sarà quindi vietato etichettare un’Acquavite di vino ovvero una qualunque bevanda “*spiritosa*” non “*classificata*” – a prescindere da dove sono prodotte – con la dizione «gusto Grappa». Si veda anche l’art. 14 del Regolamento, già citato.

⁽⁸⁶⁾ Ciò si collega al divieto fatto all’art. 9, comma 7, del Regolamento, già citato.

⁽⁸⁷⁾ Art. 16, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento.

⁽⁸⁸⁾ Art. 19 del Regolamento, che non trova riscontro nell’abrogato regolamento base.

⁽⁸⁹⁾ Art. 23, comma 3, degli accordi TRIPS.

Qualora invece tale pericolo non sussista, viene imposta l'adozione di misure pratiche atte a differenziare i prodotti, le quali vanno a gravare su quelli recanti l'indicazione registrata più tardi nel tempo.

Circa la procedura per ottenere in futuro il riconoscimento di una nuova indicazione geografica, attualmente non compresa tra quelle contenute nell'Allegato III, la competenza è attribuita alla Commissione ⁽⁹⁰⁾.

Per le indicazioni geografiche relative ad un territorio posto all'interno dell'Unione, la Commissione decide in base a richiesta fatta dallo Stato cui esso appartiene ⁽⁹¹⁾, che va accompagnata con la «*scheda tecnica*» del relativo prodotto. Per contro, per quelle inerenti il territorio di un paese terzo, sembrerebbe forse che la domanda possa essere presentata anche dai diretti interessati ⁽⁹²⁾. Inoltre, non basta allegare la «*scheda tecnica*», essendo invece necessario fornire anche debita prova che l'indicazione geografica in questione è adeguatamente protetta nell'ordinamento giuridico dello Stato terzo dove si trovano i luoghi cui essa fa riferimento ⁽⁹³⁾.

Parimenti, spetta alla Commissione disporre la cancellazione delle indicazioni geografiche dall'elenco di quelle riconosciute, qualora si accerti nei relativi prodotti il mancato rispetto dei requisiti fissati dalla loro «*scheda tecnica*» ⁽⁹⁴⁾.

Infine, il Regolamento regola i rapporti tra marchi ed indicazioni geografiche registrate ⁽⁹⁵⁾. Anche in considerazione di quanto sancito negli accordi TRIPS ⁽⁹⁶⁾, se un marchio contiene o consiste in un'indicazione geografica registrata, ne viene vietata la registrazione ovvero invalidata quella eventualmente già esistente (salve alcune deroghe, che in certe cir-

⁽⁹⁰⁾ Art. 17 del Regolamento; *considerando* n. 17.

⁽⁹¹⁾ Art. 17, comma 2, del Regolamento. L'art. 11 *bis* dell'abrogato regolamento base stabiliva invece (in modo analogo con quanto era sancito dalla OCM vino) che nella Comunità la tutela delle indicazioni geografiche relative a Stati terzi fosse basata sul presupposto della reciprocità e discendesse principalmente da accordi internazionali.

⁽⁹²⁾ L'art. 17, comma 3, del Regolamento afferma infatti che la domanda di riconoscimento è presentata alla Commissione «*direttamente ovvero tramite le autorità del paese terzo interessato*»: modalità forse incompatibili con l'idea che la competenza a presentare detta domanda competa solo agli Stati terzi.

⁽⁹³⁾ Art. 17, comma 3, ultima parte, del Regolamento.

⁽⁹⁴⁾ Art. 18 del Regolamento.

⁽⁹⁵⁾ Art. 23 del Regolamento.

⁽⁹⁶⁾ Art. 23, comma 2, degli accordi TRIPS: «*The registration of a trademark for wines ... or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, ex officio if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin*».

costanze salvaguardano le situazioni attualmente esistenti ⁽⁹⁷⁾), qualora l'impiego di siffatto marchio possa condurre a pregiudicare l'indicazione geografica, vanificando la tutela attribuitale dal Regolamento ed esponendo così ad una delle citate usurpazioni o abusi i prodotti che a buon diritto se ne fregiano. Quest'ultima condizione dovrebbe lasciare un certo spazio per l'uso delle indicazioni geografiche all'interno dei marchi registrati da organismi collettivi di tutela delle indicazioni stesse, i quali vengono evidentemente apposti su prodotti che recano queste ultime in etichetta e che presentano le qualità ad esse ricollegabili ⁽⁹⁸⁾.

Tuttavia, il marchio non cede sempre dinanzi all'indicazione geografica. Infatti, se rinomato e notorio già da un lasso di tempo significativo, è il marchio a prevalere, qualora si tratti di procedere al riconoscimento di una nuova indicazione geografica (e cioè non compresa tra quelle attualmente "stabilite") idonea ad indurre in errore il consumatore circa la vera identità del prodotto. In simili circostanze, è dunque preclusa la registrazione dell'indicazione ⁽⁹⁹⁾.

6. - Controlli

In via generale, agli Stati membri è fatto obbligo di eseguire i controlli necessari per garantire il rispetto del Regolamento, designando le autorità nazionali competenti nonché curando lo scambio delle informazioni necessarie a tale fine ⁽¹⁰⁰⁾.

Esistono però regole più stringenti per le bevande beneficiarie di un'indicazione geografica, sia comunitaria, sia relativa ad uno Stato terzo ⁽¹⁰¹⁾: prima dell'immissione in commercio di tali prodotti, bisogna infatti verificare la loro rispondenza ai requisiti fissati nella rispettiva «*scheda tecnica*». Il costo delle operazioni è a carico degli operatori economici.

Siffatti accertamenti sono affidabili a un'autorità pubblica del paese di origine del prodotto oppure a un organismo di certificazione. Quest'ultimo deve comunque rispondere ai requisiti fissati dalla norma europea EN

⁽⁹⁷⁾ Art. 23, comma 2, del Regolamento.

⁽⁹⁸⁾ Con riferimento al settore vitivinicolo, per quanto concerne i rapporti tra marchi e denominazioni, si può ricordare l'Allegato VII, lett. F, al regolamento del Consiglio n. 1493/1999, cit.

⁽⁹⁹⁾ Art. 23, comma 3, del Regolamento, che non trova corrispondenza nell'abrogato regolamento base.

⁽¹⁰⁰⁾ Art. 24 del Regolamento.

⁽¹⁰¹⁾ Art. 21 del Regolamento.

45011 ovvero dalla guida ISO/CEI 65 ⁽¹⁰²⁾. Inoltre, per le indicazioni geografiche interne alla Comunità, l'organismo di certificazione è costituito da un soggetto terzo indipendente, in possesso delle caratteristiche indicate dall'art. 2 del regolamento CE 882/2004 ⁽¹⁰³⁾.

In ogni caso, merita evidenziare che il Regolamento esige due cose, sia dalle autorità pubbliche che dagli organismi di certificazione designati, quando operano controlli: in primo luogo, adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità; in secondo luogo, la dotazione di personale qualificato e di risorse consone alla loro missione. Ciò rappresenta una novità rispetto al passato.

7. – *Poteri della Commissione*

Alla Commissione – assistita dal Comitato ⁽¹⁰⁴⁾ per le bevande “*spirito-se*” – viene attribuito innanzitutto il potere di adottare tutte le misure necessarie per l'applicazione del Regolamento ⁽¹⁰⁵⁾, ivi compreso quanto serve ad assicurare che ciò avvenga in modo uniforme ⁽¹⁰⁶⁾, e quelle finalizzate a risolvere specifici problemi pratici (fra cui il mantenere e lo sviluppare metodi comunitari di riferimento per l'analisi delle bevande “*spirito-se*”) ⁽¹⁰⁷⁾. Alla Commissione è pure affidato l'incarico di stabilire un simbolo comunitario per le indicazioni geografiche nel settore delle bevande “*spirito-se*” ⁽¹⁰⁸⁾. Per tali casi, ai sensi del comma secondo dell'art. 25 del Regolamento ⁽¹⁰⁹⁾, va seguita la cosiddetta «*procedura di regolamentazione*», a suo tempo istituita dall'art. 5 della decisione 1999/468/CE ⁽¹¹⁰⁾.

Inoltre, alla Commissione competono anche altri precisi compiti indi-

⁽¹⁰²⁾ Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti.

⁽¹⁰³⁾ Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, *relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali* (G.U.C.E., L 191, 28 maggio 2004), in ultimo modificato dal regolamento CE 1791/2006 del Consiglio.

⁽¹⁰⁴⁾ Art. 25, comma 1, del Regolamento.

⁽¹⁰⁵⁾ Art. 27 del Regolamento.

⁽¹⁰⁶⁾ Art. 24, comma 3, del Regolamento.

⁽¹⁰⁷⁾ Art. 28, comma 2, del Regolamento.

⁽¹⁰⁸⁾ Art. 28, comma 2, del Regolamento.

⁽¹⁰⁹⁾ *Considerando* n. 16 al Regolamento.

⁽¹¹⁰⁾ Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, *recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione* (G.U.C.E., L 184, 17 luglio 1999), successivamente modificata dalla decisione del Consiglio 2006/512/CE, del 17 luglio 2006 (ivi, L 200, 22 luglio 2006).

viduati nel Regolamento stesso, che in realtà non hanno mera natura esecutiva. Oltre ai poteri già menzionati in materia di registrazione ⁽¹¹¹⁾, cancellazione ⁽¹¹²⁾ e soppressione ⁽¹¹³⁾ delle indicazioni geografiche, è infatti conferita competenza alla Commissione al fine di: concedere apposite deroghe, rispetto a quanto disposto negli Allegati I e II al Regolamento, in favore di prodotti comunitari destinati all'exportazione, qualora ciò sia reso necessario dalla legislazione del paese destinatario ⁽¹¹⁴⁾; fissare limiti massimi all'edulcorazione ⁽¹¹⁵⁾ nonché derogare alle disposizioni in materia di invecchiamento ⁽¹¹⁶⁾; modificare sia l'elenco delle definizioni e dei requisiti tecnici nonché le stesse definizioni delle bevande “*classificate*” (in pratica, l'Allegato II); modificare l'elenco delle indicazioni geografiche registrate (l'Allegato III) ⁽¹¹⁷⁾; adottare decisioni sulle «*schede tecniche*» e le loro variazioni ⁽¹¹⁸⁾; derogare alla procedura stessa che disciplina la registrazione delle indicazioni geografiche e la modifica di dette “*schede*” ⁽¹¹⁹⁾.

Trattandosi di poteri non prettamente esecutivi, siccome incidono sul Regolamento stesso, sebbene su parti considerate non essenziali ⁽¹²⁰⁾, essi vanno invece esercitati – ai sensi del terzo comma del suo art. 25 – seguendo la più penetrante «*procedura di regolamentazione con controllo*», disciplinata dall'art. 5 *bis* della citata decisione 1999/468/CE.

ERMENEGILDO MARIO APPIANO

⁽¹¹¹⁾ Art. 17, comma 8, del Regolamento.

⁽¹¹²⁾ Un'indicazione geografica registrata nell'Allegato III viene cancellata, se si accerta che il prodotto non rispetta i requisiti fissati nella «*scheda tecnica*»: art. 18 del Regolamento.

⁽¹¹³⁾ Un'indicazione geografica attualmente registrata nell'Allegato III viene soppressa, se entro il 20 febbraio 2015 lo Stato competente non trasmette alla Commissione la «*scheda tecnica*» relativa alla bevanda: art. 20, comma 3, del Regolamento.

⁽¹¹⁴⁾ Art. 1 del Regolamento, che consente di modificarne gli Allegati I e II per le ragioni espresse nel testo.

⁽¹¹⁵⁾ Art. 5, comma 1, lett. *e*), del Regolamento.

⁽¹¹⁶⁾ Art. 12, comma 3, del Regolamento.

⁽¹¹⁷⁾ Art. 28, comma 1, lett. *b*), nonché *considerando* n. 17 al Regolamento.

⁽¹¹⁸⁾ Art. 21 del Regolamento, che richiama l'art.17 del Regolamento.

⁽¹¹⁹⁾ Art. 28, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

⁽¹²⁰⁾ *Considerando* n. 17 al Regolamento.

